

COMUNE DI

SAN DONACI

Provincia di brindisi

REGOLAMENTO
DI
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

"P C C"

REGOLAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

ART. 1

Nell'ambito del territorio comunale, la predisposizione dei primi interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita da calamità naturali o catastrofi, cui occorra far fronte con interventi eccezionali, è garantita da un apposito organismo permanente costituito secondo le norme del presente Regolamento e che assume la denominazione "Protezione Civile Comunale" (PCC).

ART. 2

La "PCC" è anche unità di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. del 06.02.1981, n. 66.

Ha sede presso la residenza municipale ed è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

ART. 3

La "PCC" come sede e strumento unitario di promozione delle problematiche e delle attività di Protezione Civile, si avvale di una consulta nella quale sono rappresentate tutte le espressioni economiche, politiche e sociali del Comune.

La Consulta, pertanto, si configura come organo di partecipazione, di confronto e di aggregazione delle istituzioni locali, degli enti, delle organizzazioni e associazioni economiche e sociali, del Volontariato, al fine di individuare e valorizzare tutte le risorse del territorio e dare le risposte più qualificate e più corrispondenti ai bisogni.

ART. 4

La composizione della Consulta, su proposta degli enti, organismi e associazioni interessate, è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale.

I componenti della Consulta durano in carica quattro anni.

Della Consulta fanno comunque parte tre assessori designati dalla Giunta Municipale, un rappresentante per ogni gruppo politico presente e non presente in Consiglio Comunale e il direttore della U.S.L.

Ai lavori della Consulta è invitato il presidente dell'Amministrazione Provinciale.

La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Sindaco.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5

La "PCC" si articola e si organizza nei seguenti livelli:

- a) - Commissione tecnico - strategica;
- b) - Dirigente della "PCC";
- c) - Gruppo operativo d'intervento.

ART. 6

La Commissione tecnico - strategica della "PCC" è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e comprende gli assessori ai LL.PP. e alla Sanità e Assistenza, il Tecnico Comunale o suo delegato e il Comandante dei VV.UU.

La Commissione si avvale della consulenza della U.S.L.

La Commissione, inoltre, può avvalersi della consulenza continuativa di esperti della pianificazione e, all'occorrenza, di specialisti delle diverse discipline coinvolte nella problematica della Protezione Civile.

ART. 7

Della Commissione di cui all'articolo precedente il Sindaco può chiamare a far parte rappresentanti di quelle organizzazioni del Volontariato che abbiano richiesto l'inserimento nella "PCC".

ART. 8

La Commissione tecnico - strategica della "PCC" oltre ad esaminare le particolari questioni ad essa sottoposte, promuove e coordina gli studi e le iniziative sulla previsione e prevenzione di calamità naturali e catastrofi, sulla predisposizione e l'attuazione dei vari interventi, nonché sulla ricerca, raccolta e divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione.

Alla Commissione, infine, tenendo conto delle indicazioni del Consiglio Comunale e della Consulta compete la predisposizione di idonei piani di intervento a scala locale.

Tali piani dovranno poi essere inoltrati alla Provincia, alla Regione e alla Prefettura per il loro organico e coordinato inserimento in piani di Protezione Civile a più ampia scala e sovraordinati.

ART. 9

La Commissione si riunisce ordinariamente sei volte l'anno ed è convocata dal Sindaco o dal Direttore, di cui al successivo Art. 10, con preavviso di almeno cinque giorni, salvo che particolari e urgenti problemi ne richiedano l'immediata convocazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale.

ART. 10

Il Sindaco dispone la nomina di un Direttore della "PCC".

Il Direttore è comunque membro della Consulta e della Commissione tecnico - strategica della "PCC" e svolge le sue funzioni a titolo volontario e gratuito.

ART. 11

Al Direttore della "PCC" compete:

- a) - assicurare l'immediata attivazione sul territorio comunale dei piani d'intervento;
- b) - garantire turni di reperibilità;
- c) - predisporre l'addestramento al servizio;
- d) - organizzare, sentita la Commissione tecnico - strategica, e, ove sia ritenuto necessario o richiesto, apposite squadre o colonne operative per interventi al di fuori del territorio comunale, coordinando il loro eventuale impegno con la Regione e con i competenti organi dello Stato, secondo i programmi e le esigenze della Protezione Civile.

ART. 12

Il gruppo operativo di intervento è l'unità fondamentale della "PCC" ed è costituito da personale della Amministrazione Comunale, e della U.S.L., individuato secondo professionalità e specializzazioni idonee per diversi settori di possibile impiego e per prestare efficace opera di soccorso nel maggior numero di eventualità che possono prospettarsi.

Al gruppo operativo sono aggregati gli obiettori di coscienza in servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva, distaccati dal Ministero della

Difesa presso il Comune e che abbiano richiesto di essere utilizzati nell'ambito della Protezione Civile.

ART. 13

Le organizzazioni e le associazioni, esistenti nell'ambito del Comune e che svolgono la propria opera volontaria in settori rientranti nel campo della Protezione Civile, vengono inserite, su richiesta, nel Gruppo operativo d'intervento della "PCC".

ART. 14

I cittadini, che intendono offrire volontariamente e gratuitamente la propria opera nel servizio di Protezione Civile, presentano domanda al Sindaco, il quale accertatane l'idoneità, le attrezzature e mezzi propri, li iscrive in un apposito ruolo, dal quale risultano, oltre ai consueti dati anagrafici, la disponibilità all'impiego, la specializzazione posseduta, l'attività normalmente espletata e il luogo abituale di residenza e lavoro.

ART. 15

Sentito il parere della Commissione tecnico - strategica e del Direttore della "PCC", il Sindaco, esaminati gli elenchi delle organizzazioni e delle associazioni di cui all'Art. 13 del presente Regolamento e il "ruolo" di cui all'Art. 14, con apposita ordinanza provvede ad integrare, arricchire o ampliare il Gruppo operativo d'intervento della "PCC", che potrà risultare così formato, oltre che dalle risorse previste dall'Art. 12, da cittadini volontari in possesso dei requisiti necessari e dalle associazioni e organizzazioni del Volontariato, il cui apporto venga ritenuto valido ai fini dell'attività di Protezione Civile.

ART. 16

Il Gruppo operativo di intervento della "PCC", ai sensi dell'Art. 16 del citato D.P.R. n. 66/1981 è posto alle dirette dipendenze del Sindaco o di un suo delegato.

ART. 17

Il personale e i mezzi impegnati in servizio di Protezione Civile verranno muniti di apposito distintivo approvato dalla Consulta della "PCC".

ART. 18

Il dispiegarsi del dispositivo operativo dei piani di intervento di cui all'Art. 8 dovrà comunque assicurare:

- 1) - la pronta delimitazione dell'area colpita;
- 2) - il salvataggio, il soccorso e il censimento delle persone sinistrate;
- 3) - il recupero e l'individuazione delle salme;
- 4) - la conservazione di valori e cose;
- 5) - il censimento dei fabbricati sinistrati, la loro demolizione o puntellamento e ogni altro servizio tecnico urgente;
- 6) - il ricovero provvisorio dei sinistrati;
- 7) - il vettovagliamento e la tutela igienica della popolazione e del personale impegnato nell'opera di soccorso, l'assistenza ai minori, orfani e abbandonati e agli incapaci in genere;
- 8) - la disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nell'area colpita;
- 9) - il recupero, la custodia e il governo degli animali, da stalla e da cortile, in attesa che possano essere riconsegnati agli aventi diritto;
- 10) - la distruzione o il seppellimento degli animali morti e la bonifica sanitaria dell'area colpita.

ART. 19

La "PCC" utilizza mezzi, materiali ed equipaggiamento comunque disponibile presso il Comune, la U.S.L. e i gruppi di Volontariato, oppure messi a disposizione dai privati.

ART. 20

In caso di effettivo utilizzo del Volontari in interventi di protezione Civile o per l'addestramento pianificato, il Sindaco ne richiede il distacco e provvede a giustificare l'assenza dal posto di lavoro per il tempo strettamente necessario.

ART. 21

Ciascun ente pubblico locale facente parte della "PCC" si impegna ad istituire nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di spesa per finanziare attività e iniziative nell'ambito della Protezione Civile e per assicurare il funzionamento operativo dell'organismo appositamente costituito.